



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.04.2C.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7056 DEL 23-11-2021

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART.27-BIS DEL D.LGS 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS 104/2017"IMPIANTO FOTOVOLTAICO GALLEGGIANTE "CESIMA"-COMUNE DI SESTO CAMPANO(IS).DITTA PROPONENTE: ENEL PRODUZIONE SPA. PROVVEDIMENTO DI VIA

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
STEFANIA REALE

Campobasso, 23-11-2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la l.r. 4 maggio 2015 n. 8, recante *“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”* e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 marzo 2010 n. 10;
- la d.g.r. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la d.g.r.n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: *“Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”*;
- la d.g.r.n. 576 del 30/12/2019 concernente il *“Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”*;
- la d.g.r.n. 51 del 05/02/2020 relativa a: *“Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale –d.g.r. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”*;
- la d.g.r. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: *“Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”*;
- la d.g.r. n. 287 del 26 agosto 2021, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;

PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 08 febbraio 2018, ad oggetto: *Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale(VA),Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo* è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- con specifica Convenzione, stipulata tra il Direttore del Dipartimento regionale IV -Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali ed il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, sottoscritta in data 14.02.2018, è stato disciplinato lo svolgimento delle istruttorie in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale,Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo;
- ENEL PRODUZIONE SPA,in qualità di Proponente,ha presentato, presso la Regione Molise, in data 08.04.2021, prot. n.59941,istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006, relativa al progetto di **“Realizzazione impianto fotovoltaico galleggiante denominato “Cesima” ubicato nel comune di Sesto Campano(IS) presso il bacino superiore dell'impianto idroelettrico di Presenzano con potenza di picco pari a 3,36 MWp”**;
- il Proponente ha trasmesso all'Autorità Competente, Regione Molise e ad ARPA Molise la documentazione in formato elettronico, descritta al punto 1 dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 ed ha dichiarato che l'intervento proposto rientra nella tipologia individuata al punto 2 lettera b) dell'Allegato IV

al D.lgs 152/2006 "Industria energetica ed estrattiva –impianti industriali non termici per la produzione di energia,vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW e ricade parzialmente all'interno del SIC ZSC IT7212172 Monte Cesima.

Preso atto:

- che l'istruttoria tecnica di valutazione ambientale del progetto (*allegato*), svolta dall'ARPA Molise, trasmessa con nota n.181127 del 10.11.2021 si è conclusa con il parere favorevole al rilascio del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, da parte dell'Autorità Competente Regione Molise (*Sez.II, par.1 della relazione istruttoria*);
- che la matrice per la Valutazione di Incidenza è stata trasmessa, con nota n. 182820 del 11.11.2021, al servizio regionale Fitosanitario,Tutela e Valorizzazione della Montagna,Biodiversità e Sviluppo Sostenibile,competente in materia di Valutazione di Incidenza e che dallo stesso, non sono pervenute osservazioni

Considerato che

- la ditta dovrà attenersi a tutte le misure di mitigazione e buone pratiche ambientali dalla stessa esplicitate negli elaborati ambientali e di progetto depositati;
- la ditta dovrà attenersi a tutto quanto stabilito nella relazione istruttoria di ARPA Molise, parte integrante del presente atto;

Dato atto che, per effetto dell'istruttoria svolta da ARPA Molise,sono associate al presente provvedimento di VIA:la condizione ambientale e le indicazioni di sostenibilità ambientale così come estratte dalla relazione istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale a cura di ARPA Molise(*Allegato*) e di seguito riepilogate:

1.CONDIZIONE AMBIENTALE

A conclusione della fase di cantiere le aree adibite al baraccamento ed al deposito dei materiali dovranno essere adeguatamente ripristinate alle condizioni *ante operam*. A tal fine la Società è chiamata ad riutilizzare il suolo precedentemente scoticato che, pertanto, dovrà essere adeguatamente accantonato e conservato per il successivo riutilizzo.

Ambito di applicazione: uso del suolo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: post operam- Conclusione fase di cantiere e, comunque, prima dell'avvio della fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: ARPA Molise

La Condizione Ambientale si ritiene ottemperata con il ricevimento del Report che dovrà essere trasmesso ad ARPA Molise, il primo, al termine della fase di cantiere, gli altri con cadenza annuale.

2.BUONE PRATICHE/RACCOMANDAZIONI

- Limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati.
- Lavaggio delle ruote (e se necessario della carrozzeria) dei mezzi in uscita dal cantiere.
- Lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nell'intorno dell'uscita dal cantiere.
- Utilizzo di cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento.
- Sospensione delle operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti nelle giornate di ventosità intensa.
- Divieto di combustione: rammentando che il divieto assoluto, disposto dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06), di combustioni all'aperto di materiale a servizio del cantiere si configura come smaltimento illecito di rifiuti.
- Le carreggiate di servizio, nonché tutte le opere viarie interne al cantiere prospiciente l'impianto dovranno essere realizzate con materiale inerte o altro, evitando superfici impermeabili.
- dovrà essere prevista un'area, interna al cantiere, destinata allo stoccaggio e differenziazione dei rifiuti i quali dovranno essere smaltiti e/o recuperati presso ditte autorizzate in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
- particolare attenzione deve essere prestata nella posa in opera dei blocchi in cls utilizzati come ancoraggio dell'impianto flottante onde evitare danneggiamenti dei fondali.
- Tutte le operazioni di cantiere dovranno essere eseguite in modo da non creare ostacoli al traffico locale.
- Per limitare il rischio di rilascio carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi dovrà essere frequentemente assicurato un adeguato controllo dei mezzi operativi.
- Il lavaggio dei pannelli dovrà essere effettuato senza l'ausilio di detergenti o altre sostanze chimiche.

Il proponente dovrà attenersi, inoltre, a tutto quanto indicato nello Studio di Incidenza e nella matrice per la Valutazione di Incidenza, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Regione Molise, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs.152/2006 verifica l'ottemperanza della condizione ambientale di cui sopra, secondo le modalità descritte nell'art. 28 del d.lgs.152/2006 così come sostituito dall'art. 17 del d.lgs.104/2017. Ai sensi del comma 2 del richiamato art. 28, l'attività di verifica è effettuata avvalendosi di ARPA Molise.

ARPA Molise provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28 comma 3 del

d.lgs.n. 152/2006 comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti. Ogni modifica alle condizioni ambientali che dovesse essere ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori, in fase di esecuzione o di gestione dell'attività, potrà essere valutata e concordata da Autorità competente e ARPA Molise, quale organo tecnico/istruttore individuato dalla Giunta Regionale, con Deliberazione dell'8.2.2018, n. 30;

Dato atto che:

- con nota n. 71939 del 27.04.2021 il Servizio Advocatura Regionale ha notificato la Sentenza della Corte Costituzionale n.53, depositata in Cancelleria in data 31 marzo 2021, avente ad oggetto la dichiarazione di illegittimità dell'art. 3 lettera c) della legge Regionale 9 dicembre 2019, n. 17 a titolo "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale) nella parte in cui *"aggiungendo il comma 2-bis all'art. 8 della Legge Regione Molise 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto Ambientale) prevede che resta in capo alla Giunta Regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'art. 27 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006"* anziché prevedere che *"Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis del Decreto Legislativo 152 del 2006"*;
- con nota n. 103595 del 22.06.2021, il Servizio Advocatura Regionale ha notificato l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 105 del 20.05.2021 con cui, a correzione di un errore materiale è stato disposto che, nella sentenza n. 53 del 2021, al quinto capoverso del punto 5.4 del "Considerato in diritto", il secondo e il terzo periodo compresi tra la parola "Infatti" e la parola procedimentali" (sentenza n. 93 del 2019), siano sostituiti dal seguente periodo: *Infatti, il legislatore regionale, pur potendo stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per la modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati (così l'art. 7 bis comma 8, codice ambiente), ha disatteso lo spirito della riforma del codice dell'ambiente, su queste procedure, che è stato proprio quello di ricercare un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali (sentenza n. 93 del 2019);*
- la citata Legge Regionale 9 dicembre 2019, n.17, a titolo "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)", tesa allo snellimento della procedura amministrativa per il conseguimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, rimane operativa nelle parti in cui riconduce il giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito delle competenze dirigenziali;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2019, n.17 non determina alcuna incidenza o elusione sull'iter autorizzatorio unico previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, il quale resta il modello procedimentale imprescindibile, di cui la valutazione di impatto ambientale costituisce l'elemento fondamentale;

Visti:

- il d.lgs.n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r.n.376 del 01.08.2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

- la L.R. n. 21 del 24 marzo 2000 così come modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 9 dicembre 2019;
- la l.r. 10/2010;

Verificata la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

- 1) di acquisire la relazione istruttoria di ARPA Molise, comprensiva del parere avente ad oggetto la proposta di un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con allegata la Matrice per la Valutazione di Incidenza, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di rilasciare, quindi, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, così come modificata dalla legge regionale n. 17 del 9 dicembre 2019, anche in considerazione di quanto stabilito definitivamente nella Sentenza della Corte Costituzionale n.53, depositata il 31 marzo 2021 e del successivo chiarimento di cui all'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 105 del 20.05.2021, PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE per l'intervento di **"Realizzazione impianto fotovoltaico galleggiante denominato "Cesima" ubicato nel comune di Sesto Campano (IS) presso il bacino superiore dell'impianto idroelettrico di Presenzano con potenza di picco pari a 3,36 MWp"**; Ditta proponente: **ENEL PRODUZIONE SPA**, motivato nella relazione istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale redatta a cura di ARPA Molise, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*allegato*) della quale si riportano per estratto le conclusioni (*Sezione II. Par. 1 della relazione istruttoria di ARPA Molise*):

Sulla base degli elementi valutati e delle motivazioni esposte, in relazione all'entità degli interventi e al contesto ambientale, in esito a quanto stabilito con d.g.r.n. 30 del 08/02/2018, si ritiene che il progetto presentato da Enel produzione Spa, non potrà determinare impatti negativi significativi e che, pertanto, sussistono le condizioni per esprimere un giudizio di compatibilità ambientale positivo, condizionatamente al rispetto della condizione ambientale esplicitata nonché delle buone pratiche esposte nella istruttoria tecnica e riportate nel presente atto. Le determinazioni di cui sopra ricomprendono anche quelle inerenti la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120) ed alla DGR n. 486/2009.

Vanno fatte salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati, pareri e quant'altro relativo a vincoli e/o autorizzazioni da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia, non espressamente contemplate nella istruttoria tecnica di ARPA Molise (ad es. a titolo indicativo Norme Tecniche per le Costruzioni, aspetti paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, etc.)

- 3) di fare obbligo alla Ditta proponente, ENEL PRODUZIONE SPA, di ottemperare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, alla condizione ambientale e alle buone pratiche così come elencate nelle premesse del presente provvedimento di VIA e nella relazione istruttoria ARPA e a tutte le misure di mitigazione e buone pratiche ambientali dalla ditta stessa esplicitate negli elaborati ambientali e di progetto depositati nonché a tutto quanto indicato nell'istruttoria tecnica di ARPA Molise;
- 4) la ditta dovrà attenersi a quanto stabilito nella matrice per la Valutazione di Incidenza, allegata alla Relazione Istruttoria;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento di compatibilità ambientale **non** costituisce atto autonomo ma confluirà nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che verrà emesso, ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., successivamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- 6) di dare atto che, qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006 si applicherà il sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 dello stesso

decreto legislativo;

7) che ogni modifica delle condizioni ambientali già definite nel presente atto, che dovesse essere ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori, in fase di esecuzione dei lavori o di gestione dell'attività, potrà essere valutata e concordata dall'Autorità competente con ARPA Molise quale organo tecnico/istruttore individuato dalla Giunta regionale con d.g.r.dell'8.2.2018 n. 30;

8) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

9) di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r.n.376 del 01.08.2014;

10) di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito web-Area tematica Ambiente di tutta la documentazione afferente al presente provvedimento, sul BURM (per oggetto) nonché nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;

11) di dare atto che il provvedimento conseguente al presente provvedimento istruttorio soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
MATTEO CARMINE IACOVELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82